



**TRIBUNALE DI MODENA**

N. 228/19 R.G. Vol.

Il Giudice del Registro delle Imprese Dott. Michele Cifarelli;

Vista la richiesta pervenuta da parte del Registro Imprese di Modena in data 21/01/2019 con la quale si chiede la cancellazione delle PEC revocate in stato Pec inattiva confermata (all 1.);

Visti l'art. 16 commi 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 1 e 2 del D.L. n. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle Imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Richiamata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 con n. 2608) che, tra le altre cose, stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati e non attivi debbano essere "cancellati" dal registro delle imprese.

Vista la Determinazione del Conservatore n. 287 del 13 ottobre 2016.

Visto che in data 19 novembre 2018 mediante pubblicazione sull'Albo Camerale on-line del sito istituzionale della CCIAA di Modena oltre che in apposita sotto-sezione dell'Area del Registro delle Imprese si è notificato l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi di Posta Elettronica -PEC REVOCATI con allegato l'elenco delle imprese destinatarie e con l'invito alle stesse a comunicare al Registro Imprese il nuovo indirizzo valido e attivo entro un termine indicato;

Considerato che si ritiene la richiesta presentata fondata in riferimento ai presupposti di diritto e di fatto richiamati in parte e ampiamente motivati nella Determinazione del Conservatore n. 287 del 13 ottobre 2016 allegata;

Visto l'art. 2190e 2191 del Codice Civile;

**P.Q.M.**


Dispone l'iscrizione d'ufficio, ex art. 2190 C.C., della cancellazione delle PEC Revocate, in stato "PEC inattiva confermata", di cui all'elenco allegato n.1 alla richiesta.


Dispone, inoltre, che le notifiche dei provvedimenti avvengano mediante pubblicazione sull'albo camerale per dieci giorni dalla cui scadenza decorrono i termini per il ricorso ai sensi dell'art. 2192 C.C.

Si comunichi.

Modena, li 21/1/19

**Il Giudice**  
**(Dott. Michele Cifarelli)**





CAMERA DI COMMERCIO  
MODENA

228

*Ufficio del Registro delle Imprese*

*Prot. vedi stampigliatura*

**Al Signor Giudice del Registro  
delle Imprese di Modena  
c/o Tribunale di Modena**

*Consegna a mani*

**Oggetto:** *Trasmissione atti per richiesta provvedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi art. 2190 c.c. della cancellazione PEC REVOCATE delle imprese di cui all'elenco allegato (n. 1305 posizioni) aggiornato al 17/01/2019*

Visti l'art. 16 commi 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 1 e 2 del D.L. n. 179/2012 (convertito nella Legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle Imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Considerato che l'indirizzo PEC iscritto nel Registro delle Imprese confluisce nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC (INI-PEC) e, quindi, in quanto indirizzo pubblico informatico di riferimento dell'impresa, cui possono pervenire informazioni, atti e notifiche, validi a tutti gli effetti di legge, deve essere in grado di funzionare efficacemente e quindi sempre attivo né revocato e né scaduto.

Considerato che l'aggiornamento della notizia costituisce quindi comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie.

Richiamata la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 con n. 2608) che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati e non attivi debbano essere "cancellati" dal registro delle imprese.

Considerato che la suddetta Direttiva richiede una verifica, anche con modalità automatizzate, dello stato della caselle PEC e del relativo aggiornamento d'ufficio quando ciò non avvenga da parte delle imprese e che, a tale scopo, la società Infocamere S.C.p.A è in grado di fornire gli elenchi delle imprese che presentino anomalie sugli indirizzi PEC.

Considerato che la Direttiva utilizza la locuzione "cancellazione dal registro delle imprese" (art. 2191 c.c.) al fine di esprimere l'esigenza di pubblicare le informazioni degli indirizzi PEC di esclusiva titolarità di queste ultime, attivi e non revocati e che gli eventi che portano all'aggiornamento degli indirizzi PEC siano riconducibili al procedimento di iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) quando si tratti di indirizzi che devono essere aggiornati perché invalidi, scaduti e non rinnovati oppure revocati.

Considerato che l'iscrizione d'ufficio che l'indirizzo PEC è revocata o cessata perché scaduta, compete al Giudice del Registro delle imprese così come compete al Giudice la cancellazione nell'ipotesi di PEC invalide qualora vi sia inerzia dei soggetti obbligati e dopo che l'Ufficio li abbia 'invitati' ad adempiere ai sensi del 2190 c.c..

Considerato che il numero di tali PEC anomale, facendo sempre riferimento agli elenchi Infocamere S.C.p.A è molto elevato e, di conseguenza, molto elevato il numero dei procedimenti amministrativi da avviare e relativi costi (tenuto conto dell'impossibilità a tale fine di procedere tramite PEC).

Vista la L. 18 giugno 2009, n. 69, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione sul sito istituzionale degli Enti pubblici.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 2, D.Lgs n.82/2005)

Il sottoscritto Giordano Castelli, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005, attesta che il documento informatico che precede, formato da n.ro 2 pagine (due) e' conforme al documento analogico originale da cui e' tratto che e' detenuto presso gli archivi dell'Ufficio.

Postazione 5674 - SEGRETERIA DIREZIONALE

CCIAA\_MODENA

Giordano Castelli